



CITTA' DI BIELLA
PROVINCIA DI BIELLA

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO
DIURNO INTEGRATO PER PERSONE ANZIANE PARZIALMENTE
NON AUTOSUFFICIENTI**

INDICE

ART. 1 – OGGETTO.....	3
ART. 2 - DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO.	4
ART. 3 - VALORE DELLA CONCESSIONE	4
ART. 4 - FINALITÀ, OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO.	5
ART. 5 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI.	7
ART. 6 - OBBLIGHI DEL COMUNE.	8
ART. 7 - ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO.....	8
ART. 8 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO	9
ART. 9 - LOCALI, ATTREZZATURE, ARREDI, UTENZE.	9
ART. 10 - PERSONALE.	12
ART. 11 – CLAUSOLA SOCIALE.	13
ART. 12 - AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE.	14
ART. 13 - MODALITÀ DELLE SOSTITUZIONI.	14
ART. 14 - TRATTAMENTO SALARIALE, NORMATIVO ED ASSICURATIVO DEL PERSONALE.....	15
ART. 15 - COMPORTAMENTO DEL PERSONALE.	17
ART. 16 - SICUREZZA –ADEMPIMENTI D.LGS. N. 81/2008.....	17
ART. 17 - SCIOPERO.	18
ART. 18 - ASSICURAZIONI.....	18
ART. 19 - RAPPORTI COMUNE DI BIELLA E CONCESSIONARIO.....	19
ART. 20 - RAPPORTI TRA CONCESSIONARIO E ALTRI ENTI/SOGGETTI.	20
ART. 21 - VERIFICHE E CONTROLLI.	20
ART. 22 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO RESPONSABILITÀ RELATIVE.	21
ART. 23 - CESSIONE DEI CREDITI.....	21
ART. 24 - COSTO, PREZZO, CORRISPETTIVO.....	21
ART. 25 - RETTE.....	22
ART. 26 - VARIANTI.....	23
ART. 27 - OBBLIGHI DEL GESTORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA	23
ART. 28 - VALIDITA' DELL'OFFERTA.....	24
ART. 29 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	24
ART. 30 - ESECUZIONE ANTICIPATA DELLA PRESTAZIONE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	25
ART. 31 - GARANZIE.....	25
ART. 32 - INADEMPIENZE E PENALITÀ.....	25
ART. 33 - RECESSO DEL COMUNE DI BIELLA.	25
ART. 34 - RISOLUZIONE.....	26
ART. 35 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI	27
ART. 36 - TUTELA DELLA PRIVACY.	27
ART. 37 - SPESE DI CONTRATTO E IMPOSTE.....	27
ART. 38 - DOMICILIO.....	27
ART. 39 – ESONERO DA RESPONSABILITÀ PER IL COMUNE DI BIELLA.....	27
ART. 40 - VERTENZE - FORO COMPETENTE.	28
ART. 41 – DISPOSIZIONE FINALE.....	28

ART. 1 – OGGETTO.

1. Oggetto della gara è l'affidamento in concessione del Centro Diurno Integrato “Casa di Giorno”, destinato a persone anziane parzialmente non autosufficienti, situato a Biella in via Corridoni n. 5, autorizzato al funzionamento per n. 20 posti, di cui alla deliberazione dell'ASL n. 12 (ora ASL BI) n. 309 del 31.05.2005 (disponibile in visione presso il Comune di Biella – Settore Servizi Sociali), tenuto conto di quanto previsto dal Regolamento del servizio approvato dal Consiglio Comunale di Biella con deliberazione n. 183 del 05.12.2005 (disponibile in visione presso il Comune di Biella – Settore Servizi Sociali) ove compatibile con la deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 30 luglio 2012, n. 45-4248.

Nello specifico il Concessionario dovrà garantire la gestione integrale del servizio così come autorizzato al funzionamento, secondo quanto previsto dalla deliberazione regionale e dal Regolamento del Servizio di cui al comma precedente, che prevedono l'offerta delle seguenti prestazioni:

- a) servizio di assistenza tutelare alla persona;
 - b) servizio di vitto;
 - c) servizio di trasporto
 - d) servizio di assistenza infermieristica;
 - e) attività di animazione;
 - f) attività di mobilitazione;
 - g) attività occupazionali;
 - h) cure estetiche e di igiene personale;
 - i) raccordo con la famiglia.
2. In quanto necessari per il funzionamento del servizio, saranno a carico del Concessionario i seguenti obblighi/spese:
 - la fornitura di personale;
 - il servizio di trasporto;
 - il materiale sanitario;
 - il servizio pasti;
 - le coperture assicurative di legge;
 - la titolarità dell'utenza telefonica;
 - la Tariffa Rifiuti Puntuale TARIP;
 - la copertura delle spese per altre utenze (gas, energia elettrica, acqua);

- la manutenzione ordinaria dell'immobile, delle relative pertinenze e degli impianti e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi e delle attrezzature;
 - la pulizia dei locali, delle relative pertinenze degli arredi e delle attrezzature con proprio personale, materiali e strumenti;
 - la formazione/supervisione;
 - l'aggiornamento periodico della "Carta del Servizio"
3. Sarà, inoltre, a carico del Concessionario la gestione amministrativa-contabile del Servizio ivi compresi gli introiti mensili di cui al costo del servizio (di seguito "tariffe") dovuti da:
- fruitori e loro familiari, definite in base alla deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 2 agosto 2013, n. 85-6287, successivamente confermate con deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 23 maggio 2016, n. 21-3331;
 - ASL BI, definite in base alla deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 2 agosto 2013, n. 85-6287, successivamente confermate con deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 23 maggio 2016, n. 21-3331;
 - Comuni/Consorzi che abbiano accordato prestazioni agevolate all'utente.
4. La progettazione del Servizio nel suo complesso dovrà fare riferimento alle finalità, agli obiettivi e alle caratteristiche di cui al successivo art. 4.

ART. 2 - DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO.

1. Il contratto di appalto avrà la durata di **6 anni** decorrenti dall'01/05/2018 o dalla diversa data indicata nel provvedimento amministrativo di aggiudicazione.
2. La durata del contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, per un periodo massimo di sei mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Concedente.

ART. 3 - VALORE DELLA CONCESSIONE

1. Il valore complessivo della concessione stimato dalla Stazione Concedente è pari a **Euro 1.640.000,00**, IVA esclusa. Detto valore è riferito alla gestione globale del servizio oggetto del presente capitolato, compresa l'eventuale proroga ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016.
2. I costi per la sicurezza a carico della Stazione Concedente sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008.
3. Il piano economico-finanziario (PEF) dei concorrenti in gara dovrà pertanto tener conto sia del costo del personale, sia di tutti gli altri oneri aggiuntivi necessari alla gestione del servizio

quali i costi per gli strumenti e i materiali e i costi di trasporto, del servizio pasto, della gestione e della manutenzione della sede, degli impianti, delle attrezzature, degli arredi, delle spese per le utenze e la sicurezza. L'offerta dovrà essere formulata dai concorrenti secondo le modalità previste dal bando di gara.

4. L'offerta formulata dall'aspirante Concessionario per il servizio oggetto della presente concessione s'intende onnicomprensiva di ogni onere connesso, nessuno escluso.
5. Nessun altro compenso spetterà al Concessionario per il servizio oggetto della presente concessione.
6. L'utilizzo di eventuali risorse aggiuntive derivanti da sponsor/donazioni/bandi di finanziamento, ecc. rientrano tra le attività consentite al Concessionario, previa consultazione con la Stazione Concedente.
7. Il Concessionario, durante l'espletamento del servizio, potrà proporre il ricorso a nuove e diverse forme di finanziamento per l'erogazione dei servizi oggetto della concessione o per la loro implementazione. In tal caso dovrà provvedere alla predisposizione della documentazione e alla realizzazione delle azioni necessarie all'ottenimento delle nuove risorse finanziarie, secondo le modalità e le forme che verranno concordate di volta in volta con il concedente.

ART. 4 - FINALITÀ, OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO.

1. Il Centro Diurno Integrato è un servizio rivolto alle persone anziane, al fine di mantenere o recuperare la loro autonomia e di tutelare e promuovere la loro salute. In particolare è rivolto a persone le cui necessità quotidiane - assistenziali, relazionali e sanitarie - non possono più essere soddisfatte interamente dal nucleo familiare o dai servizi domiciliari, ma per le quali risulta improprio, o comunque prematuro, il ricovero in un servizio assistenziale residenziale.
2. Obiettivi specifici da perseguire tramite il servizio centro diurno integrato sono:
 - la tutela, la salute e il benessere della persona anziana, al fine di mantenerne e recuperare l'autonomia e di favorirne il mantenimento nel proprio contesto abitativo, familiare e relazionale;
 - la fornitura di un supporto ai nuclei familiari che, pur subendo un forte condizionamento nel normale svolgimento della vita professionale e relazionale dovuto alla presenza di una persona anziana con bisogni assistenziali di una certa rilevanza, sono disponibili a mantenere il parente a domicilio e necessitano, pertanto, di appoggio significativo nelle ore diurne;
 - il miglioramento e lo sviluppo delle capacità residue degli anziani, stimolandone gli interessi per renderli il più possibile attivi e partecipi alla vita sociale.
3. Il Centro Diurno è attualmente accreditato per ospitare 20 persone anziane parzialmente non

autosufficienti prioritariamente residenti sul territorio di competenza dell'ASL BI. La Stazione Concedente, verificati i presupposti normativi in ordine alla capienza massima dell'immobile, si riserva di chiedere all'ASL BI la modifica della convenzione per quanto attiene l'ampliamento al funzionamento del Centro Diurno fino a un massimo di 25 posti, fermi restando, fino a diverse disposizioni, i posti in convenzionamento attualmente autorizzati. Sono definite persone anziane coloro che hanno compiuto i 65 anni di età. Possono comunque essere ammesse persone che abbiano compiuto i 60 anni di età se interessate da patologie assimilabili a quelle tipiche delle persone anziane come sopra definite.

4. Per presentare la richiesta d'inserimento l'interessato o i familiari devono rivolgersi allo sportello accoglienza del Comune di Biella per le persone residenti in città o all'Assistente sociale competente per Comune di residenza per le persone non residenti in città. L'ammissibilità del richiedente è decisa dall'Unità Valutativa Geriatrica della A.S.L. BI integrata eventualmente con la presenza del Coordinatore del Centro Diurno Integrato. La stessa Commissione, su richiesta del Coordinatore del Centro Diurno, provvederà a rivalutare il permanere dei requisiti socio-sanitari che ne hanno determinato l'ammissione/ingresso. Preliminarmente all'inserimento, viene inoltre verificata la reale possibilità di accoglienza da parte del Centro, in relazione alla situazione contingente determinata dal complessivo carico assistenziale degli ospiti già presenti, al fine di garantire sempre un adeguato livello di assistenza.
5. Le modalità di gestione inserimenti e dimissioni sono specificate nel Regolamento del servizio approvato a cui il Concessionario dovrà attenersi.
6. L'orario di apertura minima cui la progettazione dovrà riferirsi è dal lunedì al venerdì 7.30 – 18.30 e sabato 7.30-13.30, in tutte le settimane dell'anno, senza interruzioni, esclusi i giorni festivi. È prevista l'ammissione al centro anche per un numero inferiore di ore giornaliere (part-time mattino dalle 07.30 alle 13.00 compreso pranzo, part-time pomeriggio dalle 13.30 alle 18.30) e per un numero inferiore di giorni, in relazione alle necessità terapeutiche, riabilitative e socio-assistenziali stabilite nel piano di intervento e alle disponibilità della famiglia. Di norma è adottata la frequenza part-time solo mattino con pranzo e part-time solo pomeriggio.
7. L'ammontare della retta giornaliera per il servizio è fissato annualmente dalla Giunta Comunale sulla base del piano tariffario stabilito dalla deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 2 agosto 2013, n. 85-6287, nonché dalla successiva deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 23 maggio 2016, n. 21-3331 di conferma dello stesso, e applicato secondo quanto previsto dal Regolamento di accesso ai Servizi (disponibile presso il Comune di Biella).
8. Particolarmente rilevante ai fini della fruibilità del servizio da parte dei cittadini risulta essere il servizio di trasporto come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 30

luglio 2012, n. 45-4248.

9. Sono a carico del Concessionario specifiche azioni volte a portare alla piena fruizione del servizio da parte delle persone anziane parzialmente non autosufficienti della popolazione target, previo accordo con il Concedente.

ART. 5 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI.

1. Nell'esecuzione del Servizio il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni del presente capitolato e del conseguente contratto. Il Concessionario è inoltre tenuto ad osservare eventuali ulteriori disposizioni e prescrizioni impartite dalla Stazione Concedente, in sede d'esecuzione, determinate dall'esigenza d'adeguamento delle prestazioni a sopravvenute modifiche alla normativa di settore, ad esigenze migliorative di servizio o ad esigenze, anche temporanee, dell'utenza.
2. Il Concessionario è inoltre tenuto a conformarsi ai contenuti dell'offerta tecnica presentata, allegata al contratto quale parte integrante e sostanziale del medesimo ai sensi del successivo art. 29, costituente specifica obbligazione contrattuale in sede di esecuzione e con l'osservanza di eventuali ulteriori prescrizioni dettate dai competenti organi di vigilanza. Indipendentemente da quanto sopra, è comunque fatto obbligo al Concessionario di gestire il servizio nel più assoluto e rigoroso rispetto di ogni prescrizione di legge o regolamento e di ogni disposizione emanata dai pubblici poteri.
3. Nella gestione del Servizio, il Concessionario è inoltre tenuto a:
 - collaborare con i competenti uffici della Stazione Concedente nella valutazione dell'andamento e della qualità dei servizi;
 - rispettare i piani generali di intervento di settore e indicati dai competenti uffici della Stazione Concedente;
 - attuare Piani Assistenziali Individualizzati (PAI) anche in collaborazione con i Servizi Territoriali;
 - provvedere con immediatezza alla sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo;
 - garantire l'incolumità fisica degli ospiti della struttura, assumendone ogni responsabilità conseguente, nessuna esclusa;
 - garantire la piena osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari che a qualsiasi titolo disciplinano l'attività svolta anche se emanate durante il corso del presente contratto;
 - garantire l'aggiornamento periodico della "Carta del Servizio"
 - salvaguardare, in ogni caso, la dignità, la privacy e le scelte di ciascun anziano ospite della struttura che non siano lesive della sua salute e dei diritti degli altri ospiti;
4. Il Piano di Assistenza Individualizzato (PAI) è lo strumento gestionale, finalizzato a garantire,

per tutta la durata della permanenza in struttura, il completo soddisfacimento dei bisogni dell'ospite, individuando e definendo gli interventi, i tempi (minutaggio) di utilizzo delle singole figure professionali, le modalità nonché la valutazione dei risultati. La predisposizione, la verifica e l'aggiornamento del PAI spettano al Concessionario. Ad ogni verifica ed aggiornamento condiviso con l'utente e la famiglia segue l'invio del PAI debitamente modificato al Servizio Sociale inviante.

5. Il Concessionario è altresì tenuto ad adottare adeguate modalità di accoglienza finalizzate a favorire un positivo inserimento da parte dei nuovi ospiti, nonché ad accompagnare l'ospite e i suoi familiari nell'evoluzione del bisogno assistenziale.
6. Il Concessionario è altresì responsabile della custodia di oggetti indispensabili per la normale vita dell'utente quali occhiali da vista, protesi varie, responsabilità rispetto alla quale deve essere opportunamente assicurato.
7. Il Concessionario, per la fornitura dei pasti, dovrà avvalersi di un servizio di preparazione pasti esterno. L'HACCP della preparazione sarà a completo carico del servizio di preparazione, ferma restando la procedura di porzionatura e scodellamento.

Nell'ambito del servizio di preparazione e somministrazione dei pasti dovrà essere garantito:

- - il rispetto della normativa vigente;
- - la sicurezza igienica;
- - l'equilibrio nutrizionale;
- - l'appetibilità delle preparazioni presentate;
- - la varietà delle preparazioni tenendo conto anche della stagionalità e delle richieste;
- - la fornitura di diete differenziate per gli ospiti con particolari patologie.

Gli accordi definitivi di acquisizione dei pasti saranno a carico del Concessionario.

ART. 6 - OBBLIGHI DEL COMUNE.

Il Comune è obbligato a provvedere alla manutenzione straordinaria dell'immobile delle relative pertinenze e degli impianti. Rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria le riparazioni o sostituzioni di componenti diversi da quelli elencati al precedente art. 9 comma 7 deteriorati per vetustà e quelli derivanti dalla necessità di adeguamento normativo.

ART. 7 - ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO.

Il Concessionario s'impegna, fra l'altro:

- a) all'osservanza di quanto previsto nel presente capitolato, nei regolamenti regionali e comunali che dettano norme sulle materie oggetto dello stesso, a conformare la propria operatività anche ai criteri ed alle procedure previste negli eventuali accordi e nei conseguenti protocolli operativi tra l'ASL BI ed il Comune di Biella;

- b) a rispettare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.lgs. n. 81/08 e s.m.i.;
- c) a trasmettere mensilmente ai preposti Uffici della Stazione Concedente il prospetto delle presenze degli operatori nel mese precedente e dei relativi orari di servizio;
- d) ad osservare le norme sul collocamento al lavoro dei disabili ai sensi della L. 68/99, ovvero a dichiarare di esserne esente;
- e) in caso di proclamazione di sciopero del proprio personale, a garantire, sulla base di quanto stabilito dalla L. n. 146 del 12.6.1990 recante: “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei Servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”, la presenza del personale necessario per il mantenimento dei servizi essenziali.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario assume ogni responsabilità derivante dalla gestione e dal funzionamento del centro diurno integrato Casa di Giorno sotto il profilo giuridico, economico, igienico-sanitario e organizzativo, sollevando il Comune (Stazione Concedente) da qualsiasi responsabilità e da qualunque pretesa fatta valere da terzi. Il Concessionario risponde interamente per ogni difetto dei mezzi e delle attrezzature impiegate, anche se di proprietà del Comune, nell’espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare. Il Comune sarà esentato da ogni azione, sia in via giudiziale che extra-giudiziale da chiunque instaurata. Il Concessionario, oltre alle norme del presente capitolato speciale dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti, delibere e decreti in vigore o emanati durante il periodo dell’affidamento.

ART. 9 - LOCALI, ATTREZZATURE, ARREDI, UTENZE.

1. Il Comune di Biella concederà l’utilizzo della struttura dedicata sita a Biella in via Corridoni, n. 5, di proprietà comunale, già attrezzata e perfettamente funzionale per il servizio. Si dà atto che nell’ambito del Bando Nazionale Periferie Degradate, riservato ai Comuni capoluogo – D.P.C.M. 25/5/2016 - è stato approvato un finanziamento a favore del Comune di Biella per interventi strutturali di adeguamento e ammodernamento della sede del Centro Diurno oggetto della concessione (rampa carrabile per accesso mezzi di soccorso, serramenti, rifacimento tetto, termo-valvole, ecc.), che saranno appaltati non appena potranno essere accertate le risorse sul Bilancio comunale. I predetti lavori risultano compatibili con il funzionamento del Centro Diurno e non comporteranno la chiusura o l’interruzione del servizio. Il competente ufficio comunale preposto alla realizzazione dei lavori si occuperà di predisporre il Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze.

2. La sede, l'arredamento e l'attrezzatura attualmente presenti nella struttura (fatta eccezione per i mezzi di trasporto e gli estintori) vengono messe a disposizione del Concessionario, dalla Stazione Concedente. In funzione dell'attivazione del Servizio oggetto della concessione, all'atto della consegna al Concessionario dei locali, delle attrezzature e degli arredi, è redatto, in contraddittorio tra le parti, verbale di consistenza e di consegna, nel quale sono descritte le caratteristiche e le condizioni dei beni consegnati al Concessionario. Alla scadenza contrattuale sarà redatto, in contraddittorio tra le parti, verbale di riconsegna dei locali, attrezzature ed arredi.
3. Il Concessionario è responsabile della custodia e della conservazione di tutti i beni ricevuti in consegna, con obbligo di restituzione alla Stazione Concedente, alla scadenza contrattuale, nelle stesse condizioni della consegna, fatto salvo unicamente il normale deterioramento determinato dall'uso. Della consistenza e delle condizioni dei locali, delle attrezzature e degli arredi messi a disposizione del Concessionario per l'espletamento del Servizio, quest'ultimo ha piena conoscenza per presa visione diretta degli stessi in sede di sopralluogo preventivo obbligatorio, come specificato nel bando di gara.
4. Sono a completo ed esclusivo carico del Concessionario la provvista dei mezzi di trasporto, degli estintori, degli arredi e delle attrezzature ulteriormente necessari (oltre a quelli ricevuti in dotazione) per la gestione del servizio, nonché la sostituzione di arredi ed attrezzature ricevuti in consegna, in caso di guasti o rottura (salvo la loro riparazione con ogni onere a carico del Concessionario medesimo). Fatto salvo il deterioramento d'uso, essi dovranno essere in perfetta efficienza.
5. Qualora si accerti, nel corso dell'esecuzione del contratto o alla scadenza del medesimo all'atto della riconsegna, l'inosservanza da parte del Concessionario degli obblighi contrattuali di custodia e di conservazione dei locali, delle attrezzature e degli arredi si procederà alla contestazione nei confronti del Concessionario, con applicazione al medesimo delle penali contrattuali di cui al successivo art. 32, mediante rivalsa sulla cauzione definitiva, e fatti salvi in ogni caso gli eventuali maggiori danni.
6. Il Concessionario è responsabile nei confronti della Stazione Concedente dei danni ai locali, attrezzature ed arredi di proprietà comunale consegnati, imputabili al Concessionario stesso o al suo personale. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Concedente, previa quantificazione e contestazione, ha facoltà di rivalersi sulla prima liquidazione successiva o sulla cauzione definitiva, ove non operi per il risarcimento degli stessi la garanzia assicurativa RCT attivata dal Concessionario ai sensi del successivo art. 18.
7. La manutenzione ordinaria dei suddetti locali e degli impianti, e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e degli arredi compete allo stesso Concessionario. Rientrano

nelle manutenzioni ordinarie tutti gli interventi volti a garantire una corretta e diligente conduzione degli immobili, che ne garantiscono l'efficienza e la durata nel tempo, quali a titolo non esaustivo: tinteggiatura delle pareti, manutenzione serramenti ed infissi, sostituzione vetri, riparazione o sostituzione di serrature, maniglie, rubinetterie, sostituzione di lampade, la costante pulizia e sgombero delle griglie per la raccolta delle acque piovane e dei relativi pozzetti al fine di garantire l'afflusso delle acque stesse ed in genere tutte quelle riparazioni che possono essere fatte sul posto con normali mezzi d'opera e materiali di consumo.

8. Sono a carico del Concessionario:

- le spese per fornitura di acqua, luce, riscaldamento secondo le modalità di seguito indicate;
- la Tariffa Rifiuti Puntuale TARIP - la fatturazione avverrà direttamente nei confronti del Concessionario;
- le spese di pulizia ordinaria e straordinaria del Centro – il servizio verrà organizzato direttamente dal Concessionario;
- le spese di pulizia dei vialetti (es rimozione foglie, neve, ecc.) del giardino di pertinenza e ogni altro intervento finalizzato all'abbellimento dello stesso - il servizio verrà organizzato direttamente dal Concessionario;
- le spese riguardanti il corretto funzionamento degli estintori, degli idranti e della caldaia relative ai locali utilizzati per l'espletamento del servizio;
- le spese di eventuale derattizzazione, sanificazione, disinfestazione del Centro, ecc.;
- le spese telefoniche e la linea internet - il Concessionario dovrà procedere, a proprie spese, alla volturazione del contratto dell'utenza telefonica in essere, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto di concessione.

Il Comune di Biella, finché non termineranno i lavori di sostituzione dei serramenti e gli altri lavori di adeguamento della sede finalizzati al contenimento dei costi energetici dell'immobile (si veda il comma 1), e comunque per i primi tre anni di gestione, ritiene di accompagnare l'attuazione del servizio, facendosi carico in parte delle utenze (energia elettrica, acqua e riscaldamento) nella misura del 30%. Dal quarto anno di gestione e fino alla fine della concessione si farà carico del 20%.

I contratti relativi alla fornitura di acqua, luce e riscaldamento, rimarranno pertanto intestati al Comune di Biella.

In cambio del sostegno offerto dall'Amministrazione, il Concessionario si impegna, in un'ottica di contenimento dei costi di gestione della sede, ad approntare un sistema di "sana gestione" dei costi fissi, impostata su criteri di rigore e controllo, che pur mantenendo inalterati e all'interno dei limiti di legge i livelli di benessere lavorativo degli utenti interni ed esterni, coinvolga e sensibilizzi gli stessi nella ricerca dei risultati attesi. Il Concessionario si impegna a

rimborsare al Comune le spese da esso sostenute nella percentuale del 70% delle spese di acqua, riscaldamento, luce, che verranno erogate a consuntivo di ogni anno entro il 30 settembre, per i primi 3 anni di gestione, e dell'80% fino alla fine della concessione.

L'Assicurazione RC Fabbriati, la vigilanza notturna e gli interventi di taglio erba, potatura siepi e arbusti (nella misura prevista dall'Appalto di manutenzione ordinaria del verde pubblico) restano a carico del Comune di Biella per tutta la durata della concessione.

9. I locali, gli arredi e le attrezzature dovranno essere utilizzati solo per lo svolgimento del Servizio oggetto della presente concessione e/o comunque per attività coerenti con le finalità generali del Servizio stesso. Il Concessionario si impegna tuttavia a riservare e a titolo gratuito al Comune di Biella l'utilizzo occasionale di sale e spazi espositivi in giorni e orari che non comportino interferenze col funzionamento del Centro, per attività istituzionali o di interesse pubblico.
10. Il servizio di trasporto dovrà essere espletato con automezzi comprendenti mezzi speciali attrezzati ed omologati a norma di legge per la disabilità motoria. Il Concessionario si obbliga, nell'utilizzo degli automezzi, ad impiegare personale che possiede tutte le autorizzazioni e patenti necessarie alla guida del bene mobile, nonché a provvedere alla sorveglianza sanitaria prevista dall'art 41 comma 4 del D.lgs. n. 81/08, finalizzata "alla verifica della assenza di condizioni di alcol-dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti". Le spese per la gestione degli automezzi sono a carico del Concessionario.

ART. 10 - PERSONALE.

1. Il Concessionario s'impegna ad impiegare nello svolgimento del Servizio oggetto della presente concessione, esclusivamente personale in possesso dei seguenti requisiti:
 - operatore socio sanitario o qualifica di ADEST;
 - diploma di laurea in scienze infermieristiche o equipollenti;
 - formazione specifica post-diploma in ambito sociosanitario o socioeducativo con esperienza almeno triennale nello svolgimento di funzioni di coordinamento in servizi analoghi o figure in possesso di diploma di scuola superiore o altra laurea (e altra formazione specifica in ambito sociosanitario o socio educativo) con esperienza almeno quinquennale nello svolgimento di funzioni di coordinamento in servizi analoghi;
 - diploma di animatore professionale o esperienza almeno triennale nello svolgimento del ruolo di animatore in strutture residenziali o semiresidenziali per anziani.
2. Il Concessionario s'impegna a garantire il rispetto degli standard regionali (D.G.R. Regione Piemonte 30 luglio 2012, n. 45-4248) per quanto riguarda l'organico minimo da impiegare

nella struttura e partendo da tale base proporre il monte ore settimanale per ciascuna figura professionale, al fine di assicurare il funzionamento del servizio con standard adeguati.

3. Il Concessionario deve fornire, almeno 15 giorni prima dell'inizio del servizio, l'elenco nominativo degli operatori che impiegherà con i titoli professionali previsti, per ogni tipologia, dalla legislazione vigente e dalla L.R. 1/2004 e deve impegnarsi a comunicare, per iscritto, ogni variazione a detto elenco, prima che la stessa abbia luogo.
4. Il Concessionario deve garantire la sostanziale continuità del rapporto tra i singoli operatori e gli utenti, la cui attuazione deve essere prevista ed estesa a tutto l'arco dell'anno, avendo cura di garantirla anche nei periodi di ferie.
5. Il Concessionario deve altresì limitare i fenomeni di turn over, tali da compromettere la peculiarità del servizio ed il rapporto operatore-utente.
6. Qualora il responsabile del Comune di Biella dovesse accertare l'inadeguatezza di un operatore e ne richiedesse, pertanto, la sua sostituzione, il Concessionario si impegna a provvedervi utilizzando altro operatore in possesso dei requisiti professionali richiesti.
7. L'elenco nominativo deve comprendere anche il personale del Concessionario impiegato per eventuali sostituzioni in caso di ferie, malattia, congedi, aspettative, ecc.
8. In caso di sostituzione definitiva dell'operatore, il Concessionario è obbligato a garantire un periodo di compresenza dei due operatori:
 - per almeno gg. 10 lavorativi per la figura professionale di Coordinatore;
 - per almeno 5 giorni lavorativi per le figure professionali di ADEST/OSS, infermiere, animatore.
9. Resta inteso che il costo degli operatori per la loro compresenza è in ogni caso a totale carico del Concessionario.
10. Il Concessionario dovrà garantire che durante le ore di apertura del servizio sia sempre presente almeno un operatore in possesso dell'attestato di idoneità tecnica per l'espletamento dell'incarico di addetto antincendio in attività a rischio incendio elevato conseguito a seguito della frequentazione dei corsi di formazione nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii.
11. Il Concessionario è altresì tenuto a prendere atto delle altre figure attualmente collaboranti con il Centro (si veda scheda tecnica allegato 1), e a valorizzarne l'apporto in sede di progettazione (in particolare dei volontari).

ART. 11 – CLAUSOLA SOCIALE.

Alla ditta aggiudicataria viene richiesto:

- a) se Cooperativa Sociale:

nel rispetto dell'art. 37 del CCNL delle “cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo”, di assorbire nel proprio organico il personale che risulta operante presso il Centro Diurno al momento della concessione, sia dipendente che socio-lavoratore di Ditta appaltatrice, salvo esplicita rinuncia individuale. A detto personale dovrà essere garantito lo stesso inquadramento contrattuale in essere, nonché la piena osservanza della disciplina dei CCNL di settore, fermo restando che l'assunzione della qualità di socio costituisce per il lavoratore una facoltà e non un obbligo.

b) se soggetto giuridico diverso da Cooperativa Sociale:

Nel caso in cui l'appaltatore applichi un CCNL diverso da quello delle “cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo”, ove non sia contemplata una disposizione analoga al citato art. 37, l'impresa subentrante si impegna ad assumere prioritariamente gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'operatore uscente, salvo esplicita rinuncia individuale, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante. A detto personale dovrà essere garantito il mantenimento del corrispondente inquadramento contrattuale nonché la piena osservanza della disciplina del CCNL applicato nel settore.

ART. 12 - AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE.

1. Il Concessionario è tenuto a provvedere, a proprie cure e spese, all'aggiornamento e ad iniziative di formazione rivolti al proprio personale con particolare riferimento alle problematiche emerse durante lo svolgimento del servizio.
2. Entro il mese di gennaio di ciascun anno di validità del contratto, il Concessionario è obbligato a presentare ai competenti uffici del Comune di Biella il piano per la gestione della formazione e dell'aggiornamento delle risorse umane impiegate presso il Centro Diurno per l'intera annualità, unitamente al calendario delle attività formative programmate.
3. Il Concessionario si impegna, inoltre, ad assicurare, la continuità nell'aggiornamento e nella formazione/supervisione degli operatori.

Resta inteso che il costo degli operatori, per il loro aggiornamento, è a totale carico del Concessionario.

ART. 13 - MODALITÀ DELLE SOSTITUZIONI.

1. Il Concessionario deve garantire l'effettiva e costante presenza del personale occorrente per lo svolgimento del servizio. A tal fine devono essere previste adeguate modalità per le sostituzioni degli operatori in caso di malattie, aspettative, congedi, assenze in genere. La sostituzione degli operatori assenti per causa programmabile (aspettativa, etc.) deve avvenire previa presentazione del nuovo operatore agli utenti interessati, fatta salva la precedente

conoscenza dell'utente da parte dell'operatore incaricato della sostituzione. Nel caso di sostituzione temporanea di un operatore, il Concessionario è obbligato a garantire un periodo di affiancamento in soprannumero di almeno tre giorni (resta inteso che il costo degli operatori per la loro compresenza è in ogni caso a totale carico del Concessionario).

2. È responsabilità del Concessionario comunicare al Comune di Biella la sostituzione degli operatori.
3. Il Concessionario si impegna a sostituire gli operatori assenti, anche in modo parziale, con il personale già in forza, garantendo i livelli minimi di servizio, e dandone comunicazione agli uffici preposti della Stazione Concedente
4. Nell'impossibilità di attivare tale modalità di sostituzione, allorché le esigenze richiedano una disponibilità superiore a quella attivabile con i restanti operatori, il Concessionario dovrà provvedere con personale aggiuntivo, dandone comunicazione agli utenti
5. Devono essere in ogni caso garantiti a tutto il personale i necessari riposi giornalieri e settimanali.
6. Il Concessionario garantirà, in caso di malattia o di grave impedimento da parte degli operatori impegnati nel progetto, l'attivazione di tutti gli strumenti possibili per ovviare all'emergenza;
7. Il Concessionario s'impegna comunque ad utilizzare per le sostituzioni, operatori in possesso degli stessi requisiti previsti al precedente articolo 10.

ART. 14 - TRATTAMENTO SALARIALE, NORMATIVO ED ASSICURATIVO DEL PERSONALE.

1. Nell'esecuzione del servizio, il Concessionario si obbliga ad applicare integralmente, sia ai soci che ai dipendenti, tutte le norme contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro sottoscritti dalle Organizzazioni maggiormente rappresentative, nonché tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela previdenziale.

I suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione della impresa/cooperativa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in essere concesse al personale o derivanti dall'applicazione di altri CCNL firmati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale diverso dal CCNL delle cooperative sociali.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dall'Amministrazione concedente o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione stessa comunicherà all'impresa e, se del caso anche al suddetto Ispettorato,

l'inadempienza accertata e procederà alla destinazione di quota parte della cauzione definitiva per l'importo corrispondente alle inadempienze accertate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

In ogni caso la Stazione Concedente si riserva di non procedere alla liquidazione delle competenze in difetto di attestazione comprovante l'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi e di ogni altro onere in materia di legislazione del lavoro.

2. Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il Comune di Biella ed il personale addetto al servizio oggetto del presente capitolato d'oneri.
3. Il Concessionario riconosce l'estraneità del Comune di Biella a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra il Concessionario medesimo ed il proprio personale dipendente. Il Concessionario deve portare a conoscenza del proprio personale che il Comune di Biella è totalmente estraneo al rapporto di lavoro e che non potranno essere avanzate, in qualsiasi sede, pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti del Comune. Il Concessionario solleva e si impegna a mantenere indenne il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.
4. Il Concessionario si obbliga ad esibire in qualsiasi momento e a semplice richiesta le ricevute mensili sia degli stipendi pagati sia dei versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio. Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, l'Ente segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro.
5. Il Comune di Biella si riserva, comunque, la facoltà di compiere ogni verifica che riterrà opportuna circa l'assolvimento degli obblighi previsti nel presente articolo a carico del Concessionario.

Nel caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo, o qualora siano denunciate irregolarità, il Comune di Biella segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro. La mancata applicazione dei contratti di Lavoro, come sopra richiamati, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi, per qualsiasi ragione, potrà essere motivo di risoluzione del contratto di concessione. In tal caso il Comune di Biella provvederà ad incamerare il deposito cauzionale, al fine di far fronte al pagamento delle somme non corrisposte al personale adibito al servizio. In mancanza della ricostituzione del deposito da parte del Concessionario entro due mesi, la Stazione Concedente applicherà le sanzioni di cui al presente capitolato.

6. Il Concessionario deve garantire la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per gli operatori impiegati nel servizio ad esso affidato, nonché osservare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro.
7. Il Concessionario assume ogni responsabilità ed onere nei confronti del Comune di Biella o di terzi nel caso di mancata adozione di provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella gestione del servizio.

ART. 15 - COMPORTAMENTO DEL PERSONALE.

1. Il personale del Concessionario nell'esercizio delle sue funzioni ha l'obbligo di mantenere un contegno corretto e responsabile ed un comportamento rispettoso nei confronti dei fruitori, dell'amministrazione e del pubblico e di chiunque venga a contatto con loro.
2. In particolare, ogni operatore dovrà garantire il rispetto del segreto professionale e della privacy dei fruitori, ai sensi del D.lgs. 30.6.2003, n. 196. A tale scopo il Concessionario provvederà a fornire, al momento dell'inizio della gestione, le modalità di trattamento dei dati ed il nominativo del Responsabile del trattamento.
3. Al personale dovrà essere, inoltre, fatto divieto di accettare compensi, di qualsiasi natura, da parte dei fruitori o loro familiari in relazione alle prestazioni effettuate o da effettuarsi.
4. La non osservanza delle disposizioni di cui a precedenti punti, costituisce motivo per esigere la sostituzione degli operatori.
5. Il personale dovrà essere dotato di apposito tesserino che ne consenta il riconoscimento da parte degli utenti. Tale tesserino dovrà riportare le indicazioni previste dalle norme vigenti in materia e comunque:
 1. nome e cognome
 2. qualifica
 3. denominazione del Concessionario
 4. denominazione del Comune di Biella concedente.

ART. 16 - SICUREZZA –ADEMPIMENTI D.LGS. N. 81/2008.

1. Eventuali valutazioni dei rischi da interferenza evidenziati dal D.lgs. n. 81/2008 ed i relativi costi per la predisposizione del DUVRI sono a carico del Concessionario.
2. Il Concessionario si obbliga all'osservanza delle norme di sicurezza e tutela dei lavoratori ai sensi del predetto Decreto, rimanendo a tutti gli effetti responsabile degli adempimenti ad esso connessi.
3. Il Concessionario dovrà garantire la formazione, l'informazione e l'addestramento dei propri lavoratori come previsto dall'art 36 del Decreto di cui trattasi al fine di tutelarne la salute e la sicurezza.

4. Il Concessionario dovrà dotare il personale, a qualsiasi titolo dipendente o da essa coordinato, di tutti i dispositivi di protezione individuale e collettivi in relazione alle varie tipologie di attività oggetto dell'appalto, nonché di tutti i presidi e materiali atti ad assicurare il corretto svolgimento delle prestazioni e dei servizi, così da assicurare la necessaria protezione all'operatore, verificando altresì il pieno rispetto dei relativi protocolli di utilizzo.
5. Il Concessionario dovrà prendere tutti i provvedimenti necessari perché l'esecuzione del servizio si svolga in condizioni permanenti di igiene e sicurezza nel pieno rispetto delle norme vigenti.
6. Tutto quanto non espressamente contenuto in materia di sicurezza nel capitolato speciale d'appalto dovrà fare riferimento alla normativa in vigore.

ART. 17 - SCIOPERO.

1. Il Concessionario si obbliga a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla Legge 12.6.1990, n. 146 e ss.mm.e ii. “sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali”, nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della Commissione di garanzia per l'attuazione della predetta legge.
2. Trattandosi di servizio pubblico, il Concessionario si impegna a garantire il quantitativo di personale necessario per il mantenimento dei servizi ritenuti essenziali, e dovrà sottoscrivere nel proprio ambito aziendale adeguati regolamenti di servizio, al fine di evitare interruzione dell'attività.

In caso di scioperi di categoria dovrà, quindi, essere garantita l'effettuazione di un servizio di emergenza, con adeguato preavviso alla Stazione Concedente. Resta precisato che le eventuali deficienze, qualunque ne sia la causa, dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario per l'adozione degli opportuni provvedimenti. Ove le deficienze di cui sopra si ripetessero e/o si protraessero in misura ritenuta intollerabile dalla Stazione Concedente, la medesima si riserva la facoltà di adottare tutti i provvedimenti del caso, ponendo a carico del Concessionario spese e danni conseguenti senza eccezione.

ART. 18 - ASSICURAZIONI.

1. Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che comunque derivassero a persone ed a cose in dipendenza dell'espletamento di tutte le attività di gestione oggetto del presente capitolato dovrà intendersi, senza riserve od eccezioni, interamente a carico del Concessionario, che si obbliga a presentare all'Amministrazione concedente, a seguito della comunicazione dell'affidamento del servizio e comunque prima della stipulazione del relativo contratto, un'apposita polizza assicurativa per Responsabilità civile generale per i danni cagionati ai

locali, impianti ed attrezzature dagli utenti in carico, a se stessa, ad altri utenti, al personale dell'aggiudicatario ed a terzi, con i seguenti massimali:

- responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), comprendendo nei terzi anche gli utenti e gli utenti tra loro, con i seguenti massimali:
 - R.C.T. per sinistro € 3.000.000,00
 - R.C.T. per persona € 2.000.000,00
 - R.C.T. per danni a cose o animali € 1.000.000,00
- responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), con i seguenti massimali:
 - R.C.O. per sinistro € 2.000.000,00
 - R.C.O. per persona € 1.500.000,00

Il Concessionario dovrà, inoltre, presentare un'apposita polizza assicurativa, con massimale dedicato, a copertura di rischio locativo inerente tutta la durata della concessione; la stessa dovrà essere a copertura di quanto il Concessionario sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento quale civilmente responsabile per danni all'immobile assegnato in concessione.

2. In ogni caso il Concessionario sarà chiamato a risarcire il danno nella sua interezza, qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale.
3. Tutti gli obblighi del Concessionario non cesseranno con il termine della concessione, se non con il definitivo esaurimento di ogni spettanza, diretta o riflessa, dovuta a terzi e/o al personale adibito alla prestazione del servizio.
4. Nessuna rivalsa potrà essere sollevata nei confronti del Comune di Biella.
5. Per le attività per le quali questa è obbligatoria, va assicurata la copertura INAIL.

ART. 19 - RAPPORTI COMUNE DI BIELLA E CONCESSIONARIO.

1. Il Concessionario dovrà esprimere il nominativo di un operatore quale Referente del Servizio che garantisca il rapporto con il Concedente. Il Referente dovrà garantire la continuità della funzione per tutta la durata della concessione.
2. Il Comune di Biella, provvederà a individuare un proprio operatore quale Referente del Servizio con cui il Coordinatore del Centro sarà tenuto a raccordarsi.
3. Il Concessionario dovrà altresì garantire al Comune di Biella l'informazione relativa a tutte le iniziative di incontro con gli utenti a cui, se ritiene, può partecipare. Il Comune comunque si riserva il diritto di rapportarsi in modo diretto con gli utenti e i loro familiari.
4. Il Concessionario può collaborare e utilizzare per il servizio i volontari che operano nel settore socio assistenziale, eventualmente attivare Volontari del Servizio Civile Nazionale ovvero accogliere tirocinanti OSS o di altre figure professionali

5. Qualora il Concessionario ritenga utile allo svolgimento del servizio attivare forme di collaborazione con Associazioni/singoli volontari dovrà predisporre appositi atti di collaborazione e trasmetterne copia alla Stazione Concedente
6. E' fatto obbligo al Concessionario:
 - garantire la corretta informazione ai competenti uffici del Comune di Biella su ogni problematica del Centro riscontrata in sede di svolgimento dell'attività;
 - consentire ai competenti uffici del committente i controlli e le verifiche sul rispetto, da parte del Concessionario e del personale di questo, delle obbligazioni contrattuali risultanti dal presente capitolato e dai contenuti dell'offerta tecnica allegati al contratto.
7. Il Concessionario dovrà garantire la più ampia collaborazione funzionale, in merito al servizio oggetto del contratto, dei propri operatori con la Stazione Concedente e con gli altri servizi del territorio.
8. Il Concessionario sarà responsabile del corretto adempimento delle condizioni della concessione. E', inoltre, responsabile del rispetto degli standard di funzionamento previsti dall'autorizzazione al funzionamento del Centro Diurno rilasciata dall'ASL BI e del mantenimento dell'accreditamento.
9. Qualora, dal controllo ispettivo a cura dell'ASL, risultassero deficienze verrà data formalmente comunicazione al Concessionario affinché provveda ad eliminare le inadempienze riscontrate.
10. Il Concessionario è tenuto, inoltre, a dare immediata comunicazione scritta eventualmente preceduta da telefonata al Comune di Biella, di qualsivoglia evento di carattere straordinario riguardante l'andamento del servizio, nonché delle eventuali difficoltà di rapporto con l'utenza.

ART. 20 - RAPPORTI TRA CONCESSIONARIO E ALTRI ENTI/SOGGETTI.

1. Qualsiasi comunicazione all'esterno a pubblici o privati, nonché la divulgazione di materiale, potrà recare il logo del Comune di Biella e del Concessionario, previa approvazione del Comune di Biella stesso.
2. Le iniziative di pubblicizzazione e comunicazione in merito ai servizi offerti, dovranno avere la preliminare approvazione da parte della Stazione Concedente.

ART. 21 - VERIFICHE E CONTROLLI.

1. Per quanto riguarda il complesso delle attività del servizio, il Concessionario deve presentare annualmente al Dirigente del Settore Servizi Sociali del Comune di Biella una relazione di verifica sull'attività svolta e indicazioni sulla progettualità futura, oltre al piano economico-finanziario consuntivo.
2. I controlli in ordine alla regolarità nello svolgimento del Servizio sono compiuti di norma dal Referente e dal Dirigente del Settore Servizi Sociali del Comune di Biella che ha facoltà di

segnalare le eventuali inadempienze riscontrate. Il Comune di Biella, inoltre, può richiedere al Concessionario copia della documentazione ritenuta utile al fine di eventuali verifiche e controlli (a titolo esemplificativo: libretti di lavoro di ogni singolo operatore addetto al servizio, modelli fiscali e previdenziali attestanti la contribuzione versata, buste-paga, ecc.).

ART. 22 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO RESPONSABILITÀ RELATIVE.

1. Il Subappalto non è ammesso.
2. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice dei contratti pubblici, è fatto divieto di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice dei contratti pubblici.
3. Nel caso di contravvenzione a tali divieti, la cessione o il subappalto si intenderà come nulla e di nessun effetto per l'Amministrazione comunale, fatta salva la facoltà di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo, con diritto alla refusione di ogni eventuale danno, e con la conseguente perdita della cauzione, previo semplice accertamento del fatto.

ART. 23 - CESSIONE DEI CREDITI.

È vietata la cessione dei crediti derivanti dal contratto salvo quanto espressamente previsto dall'articolo 106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 24 - COSTO, PREZZO, CORRISPETTIVO.

1. Il rapporto di concessione di servizi prevede che il corrispettivo consista nel diritto di gestire i servizi oggetto del contratto, con assunzione in capo al Concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi.
2. Il corrispettivo per la ditta concessionaria è rappresentato dai proventi delle rette, composti dal contributo dovuto dall'utente e dal contributo erogato dall'ASL BI sulla base del piano tariffario di cui alla deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 2 agosto 2013, n. 85-6287, successivamente confermato con deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 23 maggio 2016, n. 21-3331, che prevede una tariffa complessiva pari a Euro 46 (IVA compresa se dovuta) ad personam per la frequenza al Centro, di cui Euro 23 (IVA compresa se dovuta) a carico del Servizio Sanitario Regionale – VEDASI Scheda Tecnica Allegata – , al lordo delle eventuali integrazioni di retta (prestazioni agevolate) spettanti, di cui al precedente art. 1, comma 3 del presente capitolato. Il corrispettivo potrà subire variazioni in relazione a modificazioni, da parte della Regione Piemonte, dell'importo della tariffa giornaliera pro-capite pro-die.

3. In tutti i casi, ogni onere, rischio e responsabilità relative alla riscossione della retta sarà a totale ed esclusivo carico del Concessionario.
4. Per le integrazioni di retta dovute dal Comune di Biella, il pagamento sarà effettuato con cadenza mensile posticipata, entro 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura intestata al Comune di Biella accompagnata da prospetto di rilevazione delle presenze degli utenti aventi diritto a tale integrazione, previo controllo da parte dell'ufficio Servizi Sociali della regolarità delle prestazioni eseguite.
5. Il rimborso dei costi di gestione di cui all'art. 9, comma 8, avverrà mediante trattenuta compensativa annuale da applicarsi sul primo pagamento delle spettanze successivo all'approvazione del rendiconto del Comune di Biella relativo all'esercizio finanziario precedente.
6. In ottemperanza ai disposti di cui all'art. 1 comma 629 lettera b) L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), il Comune di Biella provvederà al versamento diretto allo Stato dell'IVA dovuta per le suddette integrazioni ad esso fatturate per il presente servizio.
7. La fatturazione delle prestazioni afferenti il servizio in oggetto dovrà essere esclusivamente di tipo elettronico come previsto dalla Direttiva CE 1999/'93 e trasmesse esclusivamente mediante SDI e secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM 55/2013. A tale proposito si comunica il "Codice Univoco Ufficio" IPA: MICOGC.
8. Il pagamento delle fatture è subordinato al regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario, nonché alla verifica positiva della regolarità contributiva accertata mediante acquisizione di DURC, in mancanza del quale si procederà a quanto disposto dal comma 5, art. 30, del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 25 - RETTE.

1. L'importo delle rette/tariffe è stabilito dalla deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 2 agosto 2013, n. 85-6287, nonché dalla successiva deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 23 maggio 2016, n. 21-3331 di conferma del piano tariffario.
La quota socio-assistenziale, pari ad Euro 23 (IVA compresa se dovuta), è determinata al suo interno, nonché modulata in base alla frequenza tempo pieno/part time, in base a quanto previsto annualmente dalla Giunta Comunale del Comune di Biella, anche su proposta del Concessionario.
Il Concessionario sarà tenuto ad apportare al servizio tutte le modifiche che saranno imposte da nuove norme legislative o regolamentari o da scelte innovatrici del Comune di Biella, anche su proposta del Concessionario. Tali modifiche saranno sempre possibilmente concordate con lo stesso.

2. Ogni altra variazione di segno positivo o negativo sarà di competenza del Concessionario. Nel caso di mancato accordo sulla ricaduta economica delle modifiche conseguenti a nuove normative ovvero ad innovazioni stabilite dal Comune di Biella, la questione sarà deferita al Foro competente.

ART. 26 - VARIANTI.

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà, in corso di esecuzione del contratto, di affidare al Concessionario la gestione di altri servizi e/o progetti a carattere socio-assistenziale che si pongono in stretta continuità con le attività previste dal presente capitolato.
2. L'aspirante Concessionario potrà prevedere nel proprio progetto ulteriori servizi/prestazioni integrativi o complementari, valutati come congruenti alle necessità delle famiglie. Tali servizi/prestazioni, che potranno essere a tariffazione aggiuntiva o differente, dovranno essere approvati dal Concedente. La tariffazione dovrà essere inserita nell'elaborato progettuale richiesto dal bando di gara e subordinata all'approvazione del Concedente in seguito all'affidamento. Gli oneri di cui ai servizi aggiuntivi sono posti totalmente a carico dell'utente.
3. Parimenti, qualunque altra offerta di dilatazione o di differenziazione oraria individuata dall'aspirante Concessionario dovrà essere inserita nell'offerta tecnica richiesta dal bando di gara, come pure qualunque proposta innovativa e/o migliorativa.
4. In seguito all'affidamento, qualunque modifica del servizio o della tariffazione dei servizi aggiuntivi dovrà essere concordata con la Stazione Concedente.
5. Il Concessionario potrà estendere il bacino territoriale del servizio mediante autonoma potestà convenzionale con altri Enti o organizzazioni, previo accordo con la Stazione Concedente e l'ASL BI, con specificazione nell'offerta tecnica. Al Concessionario potrà altresì venire offerta l'opportunità di autonoma attività contrattuale con fruitori o famiglie di fruitori sempre previo accordo con la Stazione Concedente e nei limiti della ricettività massima della struttura.
6. In ogni caso, le eventuali varianti al contratto, siano esse di iniziativa dell'Amministrazione concedente che di iniziativa del Concessionario, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 non potranno far innalzare la soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 relativamente al valore della presente concessione, né potranno, sommate fra loro, essere superiori al 10 per cento del valore iniziale della medesima.
7. Al verificarsi di fatti non riconducibili al Concessionario che incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario si potrà procedere a quanto previsto all'art. 165, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 27 - OBBLIGHI DEL GESTORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA

1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/10, il Concessionario si obbliga, ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare, il Concessionario provvederà a comunicare al Comune di Biella, gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e i dati identificativi (generalità, codice fiscale) dei soggetti (persone fisiche) delegate ad operare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi che possa intervenire nel corso della durata del contratto.
2. Pertanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della legge 136/10 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione sul conto corrente dedicato indicato nella suddetta comunicazione.
3. Nel caso in cui il Concessionario effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L.136/10.

ART. 28 - VALIDITA' DELL'OFFERTA.

1. Mentre con la presentazione dell'offerta la ditta è immediatamente obbligata nei confronti del Comune di Biella a effettuare la prestazione nei modi e nei termini della stessa e del presente capitolato, nonché del progetto presentato, per il Comune di Biella il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo la stipulazione del contratto.
2. L'offerta deve avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione della medesima e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del codice civile.

ART. 29 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

1. La ditta aggiudicataria è obbligata a stipulare il contratto previa costituzione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 103, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 (cauzione definitiva), previo deposito delle spese contrattuali e previa stipulazione delle apposite polizze assicurative descritte al precedente articolo 18 del presente capitolato.
2. La Stazione Concedente procederà alla verifica relativa all'assenza di cause di esclusione dichiarata in sede di gara dalla ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.
3. Qualora la ditta aggiudicataria non stipuli il contratto o non provveda al deposito nel termine fissato delle spese contrattuali, alla costituzione della garanzia e alla stipulazione delle polizze assicurative di cui al precedente articolo 18, decadrà automaticamente dall'aggiudicazione, con conseguente escussione della cauzione provvisoria prestata salvo il risarcimento del danno.
4. In caso di decadenza dell'aggiudicazione la Stazione Concedente si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione nei confronti della ditta seconda classificata.

Per quanto non espressamente previsto si richiama quanto disposto nel bando di gara.

ART. 30 - ESECUZIONE ANTICIPATA DELLA PRESTAZIONE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Concedente può autorizzare, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, l'esecuzione d'urgenza del contratto.

ART. 31 - GARANZIE.

1. L'offerta è corredata dalla garanzia di cui all'art. 93 del D.lgs. n. 50/2016.
2. L'aggiudicatario è obbligato a costituire cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 32 - INADEMPIENZE E PENALITÀ.

1. Qualora si verificassero, da parte del Concessionario, comprovate carenze di gestione, comportamenti irrispettosi nei confronti dell'utenza o qualsiasi altro fatto che costituisca inadempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara che non dà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 34, la Stazione Concedente procede alla contestazione scritta delle infrazioni al Concessionario. Quest'ultimo deve rispondere per iscritto entro 20 gg. dal ricevimento delle stesse.
2. In caso di infrazioni accertate, il servizio comunale addebita al Concessionario una penale, raddoppiabile in caso di recidiva, da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1.000,00 per ogni infrazione, secondo la gravità delle inadempienze che verrà dedotta dalla cauzione definitiva.
3. Per gravi infrazioni si addebita una penale di € 5000,00 fatta salva l'applicazione delle diverse e/o ulteriori sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la responsabilità per ulteriori danni che la Stazione Concedente avesse a subire a causa dell'inadempimento stesso.
4. Trascorsi sessanta giorni senza che la ditta concessionaria abbia impugnato il provvedimento avanti il giudice competente, le penali si intendono definitive e saranno prelevate dal deposito cauzionale che il Concessionario dovrà immediatamente reintegrare.

ART. 33 - RECESSO DEL COMUNE DI BIELLA.

1. Il Comune può recedere dalla concessione, notificando tramite posta elettronica certificata, nei seguenti casi:
 - difformità della gestione rispetto a quanto indicato nel presente capitolato,

- gravi irregolarità nella conduzione e organizzazione del servizio quali l'inadeguatezza o l'inidoneità del personale, ritardi nell'inizio dell'attività o superamento di n. 3 penali per anno solare,
 - gravi inadempienze di natura igienico sanitaria,
 - ostacolo o impedimento alla vigilanza sul corretto svolgimento del servizio,
 - fallimento o altra procedura concorsuale del Concessionario.
2. In caso di risoluzione contrattuale dovuta ai motivi di cui ai precedenti punti, la Stazione Concedente procede ad incamerare la cauzione definitiva a titolo di risarcimento del danno, fatti salvi gli ulteriori danni che la Stazione Concedente avesse a subire a causa dei fatti sopraccitati.
 3. La Stazione Concedente, qualora gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno, in base ai quali si è provveduto alla concessione del servizio, dovessero subire modifiche che avessero ad incidere sul servizio stesso, si riserva la facoltà di recedere dal contratto, con un preavviso di almeno novanta giorni, senza che il Concessionario abbia a pretendere alcun risarcimento di danni o altre forme di compensazione, ai quali fin d'ora dichiara di rinunciare.

ART. 34 - RISOLUZIONE.

1. Il Comune di Biella, qualora accerti che l'esecuzione del contratto non proceda secondo le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine entro il quale il Concessionario è tenuto a conformarsi; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 del C.C.
2. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dal Concessionario ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e segg. del C.C., ovvero nel caso che siano elevate, nell'anno, più di tre penalità.
3. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9bis, della L. n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
4. Il Comune di Biella risolverà, altresì, il contratto nei casi di cui all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e con le modalità ivi previste.
5. Il contratto verrà, altresì, risolto nel caso in cui vengano meno, in capo al Concessionario, i requisiti generali necessari alla contrattazione con la P.A.
6. In caso di risoluzione del contratto il Comune di Biella si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che seguono in graduatoria per l'affidamento del servizio alle condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. In tutti i casi previsti

nel presente articolo, il gestore incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, fatto salvo il maggior risarcimento dei danni per tutte le circostanze che possono verificarsi.

ART. 35 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Gli obblighi di comportamento previsti dal codice di comportamento approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 522 del 16/12/2013 pubblicato sulla rete civica del Comune di Biella all'indirizzo:

<http://www.comune.biella.it/sito/file/biellaonline/amministrazione-trasparente/personale/codice-disciplinare/2014-codice-comportamento-personale-comune-biella.pdf>

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente.

ART. 36 - TUTELA DELLA PRIVACY.

Per quanto riguarda la tutela della privacy, il Concessionario dovrà attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

ART. 37 - SPESE DI CONTRATTO E IMPOSTE.

Sono ad esclusivo carico del Concessionario, senza diritto a rivalsa, tutte indistintamente le spese di gara, di contratto, di bollo, di registro, di scritturazione e copia, nonché tutte le tasse e imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio, a meno che sia diversamente disposto da norme legislative.

ART. 38 - DOMICILIO.

L'aggiudicatario, all'atto della stipulazione del contratto, dovrà eleggere e mantenere per tutta la durata del contratto il domicilio presso la sua sede individuata nel territorio della Città di Biella. Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate mediante posta elettronica certificata.

ART. 39 – ESONERO DA RESPONSABILITA' PER IL COMUNE DI BIELLA.

La gestione del servizio è fatta sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del Concessionario, che risponde in proprio dell'esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti del Comune di Biella. Il Concessionario, inoltre, risponde direttamente e personalmente dei danni di qualsiasi genere e delle conseguenze comunque pregiudizievoli che, nell'espletamento dell'attività svolta nell'esecuzione della presente concessione, possono derivare agli stessi dipendenti, agli utenti, al Comune o a terzi in genere.

Il Concessionario dovrà assumere a sé ogni eventuale lite in ordine all'espletamento dei servizi in oggetto, mantenendo indenne e sollevato il Comune di Biella da qualunque pretesa fatta valere da terzi.

ART. 40 - VERTENZE - FORO COMPETENTE.

Per la risoluzione di eventuali controversie, le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgono unicamente all'autorità giudiziaria ordinaria.

Foro territorialmente competente è, in via esclusiva, quello del Tribunale di Biella.

ART. 41 – DISPOSIZIONE FINALE.

Per quanto non previsto nel presente capitolato e a completamento delle disposizioni in esso contenute si fa esplicito rinvio al D.lgs. n. 50/2016, nonché alla normativa vigente in materia.

Allegati:

Allegato 1 – Scheda Tecnica

Il Dirigente

ROMANO Dr.ssa Germana